

Prot. n. L143/RNS

Bologna, 06 novembre 2020

**Oggetto:**

**Art. 26, decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27: conguaglio degli importi anticipati dal datore di lavoro a titolo di indennità di malattia.**

**Sommario**

*L'I.n.p.s. fornisce le istruzioni operative ai datori di lavoro relativamente alle modalità di recupero delle somme anticipate ai lavoratori, in applicazione dell'art. 26 del decreto c.d. "cura Italia", a titolo di malattia a cui è stata equiparata la quarantena.*

Ancora nelle more dell'adozione della Circolare organica sulla materia, già preannunciata dall'I.n.p.s. con Messaggio 24 giugno 2020, n. 2582<sup>(1)</sup>, con cui ha fornito prime indicazioni operative volte al riconoscimento della tutela della malattia in favore dei lavoratori posti in quarantena o in permanenza domiciliare, in applicazione dell'art. 26 indicato in oggetto, l'Istituto medesimo emana il Messaggio 23 ottobre 2020, n. 3871 (*in allegato*), attraverso il quale rende note le modalità con cui i datori di lavoro devono effettuare il conguaglio delle somme anticipate ai propri dipendenti, per conto dell'istituto medesimo, a fronte di periodi di malattia a cui sono stati equiparati i periodi di quarantena, ai sensi dell'art. 26<sup>(2)</sup>, decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27 e successive modificazioni.

<sup>(1)</sup>Si veda la Circolare dell'Ufficio Legislazione Lavoro prot. RNS L95 – del 3 luglio 2020.

<sup>(2)</sup> Misure urgenti per la tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato

*"1. Il periodo trascorso in **quarantena** con sorveglianza attiva o in **permanenza domiciliare fiduciaria** con sorveglianza attiva di cui all'articolo 1, comma 2, lettere h) e i) del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e di cui all'articolo 1, comma 2, lettere d) ed e), del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, dai lavoratori dipendenti del settore privato, è equiparato a malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento e non è computabile ai fini del periodo di comporto.*

*2. Fino al 15 ottobre 2020 per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero ed è prescritto dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, sulla base documentata del riconoscimento di disabilità o delle certificazioni dei competenti organi medico-legali di cui sopra, i cui riferimenti sono riportati, per le verifiche di competenza, nel medesimo certificato. Nessuna responsabilità, neppure contabile, salvo il fatto doloso, è imputabile al medico di assistenza primaria nell'ipotesi in cui il riconoscimento dello stato invalidante dipenda da fatto illecito di terzi. È fatto divieto di monetizzare le ferie non fruite a causa di assenze dal servizio di cui al presente comma.*

*2-bis. A decorrere dal 16 ottobre e fino al 31 dicembre 2020, i lavoratori fragili di cui al comma 2 svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.*

*3. Per i periodi di cui al comma 1, il medico curante redige il certificato di malattia con gli estremi del provvedimento che ha dato origine alla quarantena con sorveglianza attiva o alla permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva di cui*

Ricorda l'Istituto che, la tutela previdenziale per i casi in esame è subordinata ad un "procedimento di natura sanitaria, dal quale non è possibile prescindere", sia perché la quarantena è stata equiparata alla malattia, sia perché il lavoratore è tenuto a produrre apposita certificazione medica, emessa dal medico curante, indicante anche il periodo di quarantena e gli estremi del provvedimento adottato dall'operatore di sanità pubblica; conseguentemente, a tali lavoratori viene riconosciuta l'indennità di malattia con la relativa copertura figurativa dei contributi, tenuto conto dell'inquadramento previdenziale del datore di lavoro e della qualifica posseduta dal lavoratore medesimo.

Chiarisce, inoltre, l'I.n.p.s. che, qualora il medico curante, all'atto dell'emissione del certificato medico, non abbia le informazioni relative al provvedimento dell'operatore di sanità pubblica, **DOVRA' essere direttamente il lavoratore** ad acquisirle dall'operatore medesimo e comunicarle all'I.n.p.s., tramite posta ordinaria o Pec.

Come già anticipato con il Messaggio n. 2584/2020, per i lavoratori disabili in situazione di gravità o in possesso di una situazione di rischio a causa di immunodepressione, di esiti di patologie oncologiche o terapie salvavita, il periodo di malattia indicato nel certificato di malattia dagli stessi prodotto viene equiparato a degenza ospedaliera, caratterizzato dal riconoscimento di un'indennità determinata nella misura dei 2/5 rispetto all'ordinaria indennità di malattia, qualora tali lavoratori non abbiano familiari a carico.

Nel suddetto contesto, i datori di lavoro potranno procedere al conguaglio degli importi anticipati a titolo di quarantena:

- nell'importo equivalente a quello dell'indennità di malattia;
- nell'importo che caratterizza la degenza ospedaliera.

In ragione del monitoraggio della spesa e per "una prudente gestione dei conguagli", precisa l'Istituto che, sarà possibile conguagliare **gli eventi di "quarantena"** a proprio carico, per **eventi aventi prognosi conclusasi entro il 30 settembre 2020**.

Ai fini della compilazione del flusso UniEmens, l'I.n.p.s. ha istituito nuovi codici evento specificatamente riferiti ai lavoratori del settore privato:

- **MV6:** DL n. 18/2020 – art. 26 comma 1 – Quarantena;
- **MV7:** DL n. 18/2020 – art. 26 comma 2 – Assenza dal lavoro per lavoratore disabile con Terapie;
- **MV8:** DL n. 18/2020 – art. 26 comma 6 - Malattia accertata da COVID-19.

Oltre alla compilazione degli elementi <CodiceEvento> e <DiffAccredito>, deve essere compilato l'elemento <InfoAggEvento>, nel quale deve essere indicato il codice **PUC** (protocollo unico del certificato), rinvenibile direttamente nel certificato medico e dovrà, altresì, essere compilato l'attributo "**TipInfoAggEvento**" con il codice "**CM**" (certificato medico).

---

*all'articolo 1, comma 2, lettere h) e i) del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e di cui all'articolo 1, comma 2, lettere d) ed e), del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19.*

*4. Sono considerati validi i certificati di malattia trasmessi, prima dell'entrata in vigore della presente disposizione, anche in assenza del provvedimento di cui al comma 3 da parte dell'operatore di sanità pubblica.*

*5. In deroga alle disposizioni vigenti, gli oneri a carico del datore di lavoro, che presenta domanda all'ente previdenziale, e dell'INPS connessi con le tutele di cui al presente articolo sono posti a carico dello Stato nel limite massimo di spesa di 663,1 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al primo periodo del presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.*

*6. Qualora il lavoratore si trovi in malattia accertata da COVID-19, il certificato è redatto dal medico curante nelle consuete modalità telematiche, senza necessità di alcun provvedimento da parte dell'operatore di sanità pubblica.*

*7. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126".*

Per gli eventi aventi **prognosi scadente** successivamente al 30 settembre 2020, l'I.n.p.s. si riserva di fornire apposite istruzioni con specifico Messaggio.

L'I.n.p.s. ha, invece, già reso note le modalità di recupero delle prestazioni anticipate per gli eventi di assenza di competenza dal mese di dicembre 2020 in poi.

Da ultimo, chiarisce l'Istituto che, qualora il datore di lavoro avesse già conguagliato l'importo anticipato come indennità di malattia, dovrà "sistemare" gli eventi:

- compilando l'elemento <MesePrecedente>,
- restituendo l'importo anticipato,
- indicandolo con il codice causale "**E775**", avente il significato di "*restituzione indennità di malattia*", presente nell'elemento DatiRetributivi/Malattia/MalADebito/CausaleVersMal,
- riportando l'importo spettante per quarantena utilizzando i codici più sopra indicati.

Quanto sopra viene richiesto in quanto le indennità per le "malattie Covid, quarantena e sorveglianza attiva" sono poste a carico dello Stato, come previsto dal comma 5 dell'art. 26 più volte citato e monitorare, quindi, quanto stanziato a tale scopo.

\*\*\*\*\*

Cordiali saluti.

*a cura*  
*Ufficio Legislazione del lavoro*

**Allegato:**  
**Messaggio 23 ottobre 2020, n. 3871**